

torità la comunicazione di assunzione dovuta in base alla legge, è punito con la multa da dieci a venti milioni di lire per ogni lavoratore legalmente occupato. La pena è della reclusione da tre a sei anni e, per ogni lavoratore legalmente occupato, della multa da quindici a trenta milioni di lire, qualora il datore di lavoro anche fuori delle predette ipotesi impieghi lo straniero in condizioni illegali riguardo le norme legislative regolamentari o dei contratti collettivi nazionali in materia di orario massimo consentito, di minimi retributivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di ferie, di licenziamento, di trattamento di fine rapporto, ovvero qualora impieghi uno straniero con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori; la stessa pena si applica a chiunque affidi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o comunque richieda prestazioni, anche occasionali, di lavoro autonomo a stranieri presenti in Italia e non regolarmente soggiornanti. Per i predetti reati si procede con giudizio direttissimo salvo che siano necessarie speciali indagini. Il datore di lavoro o il committente condannato per i reati indicati dal presente comma ha l'obbligo, ai sensi degli articoli 2116 e 2126 del codice civile, di corrispondere allo straniero una somma di denaro pari all'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi e della retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposto se il rapporto di lavoro fosse stato regolarmente instaurato. Nei confronti del datore di lavoro o del committente si procede al recupero dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali evasi nei confronti degli istituti di previdenza in relazione al rapporto di lavoro illegale. Il questore revoca il permesso di soggiorno dello straniero occupato in condizioni illegali, il quale sia titolare di un permesso di soggiorno che, in base alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, non consente l'instaurazione di un lavoro subordinato. Per i reati previsti dal presente comma si osservano le dispo-

sizioni dell'articolo 10 in quanto applicabili.

***20. 43.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 7, sostituire le parole: del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo *con le seguenti:* di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

20. 6.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisa-pia.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo Alla condanna fa seguito obbligatoriamente la sospensione dell'attività da 15 giorni ad 1 mese.

20. 21.

Giovanardi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, può essere convertito in permesso per lavoro subordinato il permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi dello straniero che abbia in corso un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno.

20. 44.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisa-pia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno; o stranieri titolari di soggiorno che non consenta l'accesso ad un lavoro subordinato, è punito con la multa da 10 a 20 milioni di lire per ogni lavoratore illegal-

mente occupato. La pena è della reclusione da tre a sei anni e, per ogni lavoratore illegalmente occupato, della multa da 15 a 30 milioni di lire qualora il datore di lavoro impieghi più di sei lavoratori ovvero, anche fuori delle predette ipotesi, impieghi alle proprie o alle altrui dipendenze cittadini stranieri, approfittando del loro stato di bisogno, allo scopo di conseguire lo sfruttamento.

9. La polizia giudiziaria, nella flagranza dei reati previsti dal comma 6, procede sul posto al sequestro dei prodotti agricoli, delle merci e dei manufatti che siano stati raccolti, fabbricati o comunque realizzati anche con l'impiego di lavoratori extracomunitari non in regola con le norme sul soggiorno ai fini, della loro occupazione. Tenuto conto di circostanze oggettive che non consentano l'agevole trasporto o conservazione di quanto in sequestro, le cose possono essere affidate in custodia giudiziaria allo stesso indagato che è tenuto all'immediato versamento, a titolo di garanzia, di una somma corrispondente alla metà del loro valore di mercato. Qualora l'indagato non sia in grado di prestare detta garanzia, i prodotti sono devoluti gratuitamente ad enti ospedalieri o di assistenza o a centri di accoglienza di cittadini extracomunitari, che ne facciano richiesta. In mancanza di richiesta, i prodotti sono distrutti sul posto.

10. Qualora si tratti di pubblici esercizi nei quali sono stati impiegati cittadini extracomunitari in condizioni di irregolarità, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da 6 mesi a 2 anni.

11. All'articolo 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente comma: «Analogo provvedimento può essere adottato quando siano state violate le norme in materia di collocamento di cittadini extracomunitari. Nel caso di impiego di stranieri non in regola con le norme sul soggiorno ai fini della loro occupazione nel territorio nazionale è sempre disposta la sospensione della licenza da un minimo di 10 ad un massimo di 60 giorni».

12. All'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con legge 11 marzo 1970, n. 83 e successive modifica-

zioni, è aggiunto il seguente comma: «Nel caso di violazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge, non è richiesta la recidiva nella condotta e le pubbliche amministrazioni interessate, su richiesta del capo dell'ispettorato del lavoro, adottano la revoca del beneficio di cui ai commi precedenti e decidono l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo non inferiore a 2 anni e, nei casi più gravi, non inferiore a 4 anni».

13. All'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente comma: «Per le violazioni consistenti nell'omissione del versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il pagamento delle somme dovute è elevato del triplo quando sono commesse in danno dei lavoratori extracomunitari. Le maggiori somme dovute sono conferite nello specifico accantonamento «Interventi a favore dei lavoratori immigrati».

20.50 (ex commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-octies, 5-novies e 5-decies dell'emendamento 10.124).

Menia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Regolarizzazione per offerta di lavoro)

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge gli stranieri presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1997, in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza, ai quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta della propria disponibilità all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale, ovvero che dichiarino di effettuare prestazioni di

lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

2. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 31 dicembre 1997, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento.

3. Dell'avvenuta presentazione delle richieste di cui ai commi 1 e 2 gli uffici delle questure rilasciano all'interessato apposita ricevuta.

4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero è trasmessa dalle questure, all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competente per territorio, che provvedono alle verifiche previste ed ai relativi adempimenti. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al comma 1 deve contenere la data di inizio, la tipologia e le modalità di impiego e, nel caso di rapporto a tempo determinato, la data del termine di detto rapporto.

5. Previa verifica della sussistenza dei presupposti, la questura rilascia permesso di soggiorno:

a) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile per la parte residuale della durata del contratto;

c) per motivi di lavoro, della durata equivalente a quella del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni;

d) per l'iscrizione al collocamento, della durata di sei mesi, nei casi di cui al

comma 2. Ove essi vengano assunti il relativo contratto è stipulato presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli uffici provinciali del lavoro verificano l'effettivo avviamento del rapporto di lavoro e, periodicamente, l'effettiva permanenza di tale rapporto.

6. Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve versare all'INPS, previa comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente:

a) la somma corrispondente a tre mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) la somma corrispondente a due mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato.

7. I lavoratori di cui al comma 2 devono versare, contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, una somma corrispondente a due mesi di contributi per la quota a loro carico.

8. Qualora le dichiarazioni di cui al presente articolo risultino mendaci i responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno. Alla condanna, anche se a pena sospesa condizionalmente, consegue la revoca del permesso di soggiorno.

9. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.

10. I datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione, secondo le disposizioni del presente articolo, dei rapporti di lavoro irregolari pregressi, non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. I

datori di lavoro che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regolarizzino i rapporti di cui alla presente norma possono sanare anche la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attraverso il versamento entro la predetta data di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati del 5 per cento annuo.

11. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1965, n. 1124.

12. Il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 marzo 1998.

13. Non è soggetto a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia violato disposizioni in materia di ospitalità ai cittadini stranieri se, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempia agli obblighi delle disposizioni medesime.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

20. 01.

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci, Grillo.

(A.C. n. 3240, sezione 10)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 21.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro).

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per due anni a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attua-

zione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 21.

Sopprimerlo.

***21. 9.**

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

Sopprimerlo

***21. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1

21. 25.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: regolarmente soggiornante aggiungere le seguenti: e titolare di carta di soggiorno in corso di validità.

***21. 20.**

Masi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: regolarmente soggiornante aggiungere le seguenti: e titolare di carta di soggiorno in corso di validità.

***21. 42.**

Lucidi, Moroni.

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 21. 50
DEL GOVERNO

Sopprimere le parole da: conseguentemente, al comma 2 fino a: professionali e sindacali.

0. 21. 50. 3.

Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali aggiungere le seguenti: nel caso le garanzie non diano luogo a rapporti di lavoro i soggetti responsabili sono esclusi dalla possibilità di prestare ulteriori garanzie.

0. 21. 50. 5.

Di Luca.

Al comma 2, primo periodo, prima le parole: le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali aggiungere le seguenti: che devono essere costituite da concrete e comprovate offerte di lavoro.

0. 21. 50. 6.

Di Luca.

Al comma 4, sopprimere le parole: e nell'ambito degli accordi bilaterali.

0. 21. 50. 2.

La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: stabilisce le garanzie che il cittadino straniero dovrà prestare con le seguenti: stabilisce i requisiti.

0. 21. 50. 1.

La Commissione.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 21. 50. 4.

Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deve presentare aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

Conseguentemente, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

Conseguentemente, al comma 3 primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Trascorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti e nell'ambito degli accordi bilaterali, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce le garanzie che il cittadino straniero dovrà prestare per ottenere il visto di cui al presente comma.

21. 50.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deve presentare aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla pubbli-

cazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

21. 40.

Mantovani, Moroni, Gardiol,
Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: richiesta nominativa aggiungere le seguenti: ovvero numerica delle liste di cui al comma 4.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mondo del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. A detti lavoratori è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 1. I decreti di cui all'articolo 3, comma 4, stabiliscono i requisiti che il cittadino dovrà possedere per ottenere il visto di cui al presente comma.

21. 45.

Moroni, Gardiol, Mantovani,
Caccavari, Cananzi, Bolognesi, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: richiesta nominativa aggiungere le seguenti: ovvero numerica della liste di cui al comma 4.

21. 3.

Mantovani, Moroni, Gardiol,
Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il questore può richiedere al soggetto garante la prestazione di idonea cauzione, ai sensi del

comma 4, per la copertura degli oneri di una eventuale espulsione dello straniero disposta in base alla presente legge.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Il regolamento di attuazione disciplina l'entità nonché le modalità di versamento e di restituzione della cauzione di cui al comma 1.

21. 11.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri, Pisapia.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

21. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ogni anno le domande di autorizzazione alla prestazione di garanzia devono comunque essere presentate nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso ovvero, negli anni in cui non sia stato emanato un apposito decreto, dal 10 gennaio al 10 marzo. L'autorizzazione consente di ottenere nel settore lavorativo indicato nella autorizzazione l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per due anni, rinnovabile se permangono i requisiti che hanno determinato il rilascio, comunque convertibile in permesso di lavoro subordinato o autonomo se lo straniero da almeno sei mesi ha in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

***21. 2.**

Masi.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ogni anno le domande di autorizzazione alla prestazione di garanzia devono comunque essere presentate nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso ovvero, negli anni in cui non sia stato emanato un apposito decreto, dal 10 gennaio al 10 marzo. L'autorizzazione consente di ottenere nel settore lavorativo indicato nella autorizzazione l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per due anni, rinnovabile se permangono i requisiti che hanno determinato il rilascio, comunque convertibile in permesso di lavoro subordinato o autonomo se lo straniero da almeno sei mesi ha in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

***21. 43.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: per due anni con le seguenti: per tre mesi.

21. 26.

Michelini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: per due anni con le seguenti: per sei mesi.

21. 10.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: per due anni con le seguenti: per un anno.

21. 1.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il garante è tenuto a sottoscrivere una fidejussione a favore dell'amministrazione dello Stato a garanzia di tutti gli oneri sopportati direttamente o indirettamente dallo Stato italiano durante la permanenza in Italia dello straniero. La fidejussione viene incamerata dallo Stato in caso di espulsione dello straniero. Il regolamento di attuazione di cui al comma 2 indica le modalità per la determinazione del limite di importo della garanzia e per la sua prestazione.

21. 13.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 2.

***21. 14.**

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 2.

***21. 7.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: accollandosi l'onere degli alloggi e degli aiuti economici

21. 60.

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le parole: Ingresso per l'inserimento nel mercato del lavoro.

21. 41.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i con la seguente: dei

21. 18.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Sopprimere il comma 3.

***21. 15.**

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

***21. 5.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. In ogni caso l'autorizzazione all'ingresso non può essere concessa se il garante, il legale rappresentante o un socio dell'ente o un familiare con essi convivente risulta indagato, imputato o condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 10 della presente legge. Una nuova garanzia prestata ai sensi del presente articolo non può comunque essere ripresentata se non sono trascorsi tre anni dalla concessione dell'autorizzazione all'ingresso precedentemente richiesta da appartenenti al medesimo nucleo familiare ovvero dal rappresentante del medesimo ente o associazione, nonché se lo straniero di cui precedentemente è stato favorito l'ingresso nel mercato del lavoro non ha in corso, da

più di sei mesi, un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

***21. 21.**

Masi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. In ogni caso l'autorizzazione all'ingresso non può essere concessa se il garante, il legale rappresentante o un socio dell'ente o un familiare con essi convivente risulta indagato, imputato o condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 10 della presente legge. Una nuova garanzia prestata ai sensi del presente articolo non può comunque essere ripresentata se non sono trascorsi tre anni dalla concessione dell'autorizzazione all'ingresso precedentemente richiesta da appartenenti al medesimo nucleo familiare ovvero dal rappresentante del medesimo ente o associazione, nonché se lo straniero di cui precedentemente è stato favorito l'ingresso nel mercato del lavoro non ha in corso, da più di sei mesi, un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

***21. 44.**

Lucidi, Moroni.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Si può prestare garanzia per l'ingresso di un solo lavoratore straniero alla volta. Nessun soggetto può essere ammesso alla ulteriore prestazione di garanzia se non dimostra l'avvenuta collocazione al lavoro dello straniero per il quale ha in precedenza prestato garanzia.

21. 16.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Mena, Franz, Gasparri.

(A.C. n. 3240, sezione 11)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 22.

(Lavoro stagionale).

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non

abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 20, comma 7.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

Sopprimerlo

22. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi d'ingresso nel territorio

dello Stato per lavoro subordinato è stabilito il numero di permessi di soggiorno per lavori a carattere stagionale da attribuire nell'anno solare di riferimento.

2. Il numero di permessi determinato ai sensi del comma 1 non può essere comunque inferiore al numero dei visti di reiningresso attribuiti nell'anno precedente.

3. L'anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri predispone un apposito programma per la gestione delle domande di ingresso per lavori stagionali.

4. Agli stranieri che entrano in Italia per svolgere lavori a carattere stagionale viene rilasciato dalla questura competente un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, o di nove mesi qualora svolgano attività in settori che richiedono tale estensione.

5. Il titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale può iscriversi nelle liste di collocamento e può stipulare qualunque tipo di rapporto di lavoro. Può altresì svolgere attività di lavoro autonomo.

6. Ai lavoratori stagionali stranieri si applica la disciplina vigente per i lavoratori stagionali italiani.

7. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere prorogato, anche più volte, in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, ovvero in presenza di svolgimento di attività non occasionale di lavoro autonomo. In questi casi il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è convertito, su richiesta, in permesso per lavoro.

8. Il cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per lavori di carattere stagionale, che ha svolto attività lavorativa senza essere stato regolarmente dichiarato dal datore di lavoro, è tenuto a presentare apposita comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, fornendo le informazioni in suo possesso. Copia della dichiarazione deve essere consegnata all'interessato e, contestualmente, inviata all'Ispettorato provinciale del lavoro e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza so-

ziale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni su lavoro (INAIL). Qualora il rapporto di lavoro sia accertato, al lavoratore straniero è assicurato l'accredito della contribuzione sociale obbligatoria presso i predetti Istituti previdenziali.

9. Al lavoratore straniero, titolare del permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, non si applica l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

10. Alla scadenza del permesso di soggiorno a carattere stagionale il cittadino straniero è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Qualora ne avanzi richiesta al questore della provincia in cui si trova, lo straniero ha diritto alla concessione del visto di reingresso sul territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per il diritto di precedenza nell'anno solare successivo.

22. 4.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Sopprimere il comma 1

22. 12.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini

Sopprimere il comma 2

22. 13.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini

Sopprimere il comma 3

22. 14.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere le parole: minima di venti giorni e.

22. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sostituire le parole: di venti giorni con le seguenti: di trenta giorni

22. 21.

Michelini.

Al comma 3, sopprimere dalle parole: o di nove mesi fino alla fine del comma.

22. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Dussin, Fontanini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione al lavoro stagionale costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale avente durata pari ai lavori stagionali autorizzati

***22. 10.**

Masi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione al lavoro stagionale costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale avente durata pari ai lavori stagionali autorizzati

***22. 19.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 4

22. 15.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e gli effetti della precedenza, nonché le verifiche sull'effettivo e regolare svolgimento del lavoro stagionale e sul rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

***22. 11.**

Masi.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e gli effetti della precedenza, nonché le verifiche sull'effettivo e regolare svolgimento del lavoro stagionale e sul rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

***22. 20.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 5

22. 16.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini

Al comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: possono con: devono.

22. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché eventuali fino alla fine del comma.

22. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 6

22. 17.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5. La disponibilità di un alloggio adeguato può essere offerta dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro o da più datori di lavoro stagionale della medesima zona in cui si svolgono, anche consecutivamente,

più rapporti di lavoro di carattere stagionale.

***22. 9.**

Masi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5. La disponibilità di un alloggio adeguato può essere offerta dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro o da più datori di lavoro stagionale della medesima zona in cui si svolgono, anche consecutivamente, più rapporti di lavoro di carattere stagionale.

***22. 18.**

Lucidi, Moroni.

(A.C. n. 3240, sezione 12)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali).

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per

l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 41.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

Sopprimerlo.

*23. 40.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimerlo

*23. 1.

Boato, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

23. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

23. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23. 22.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-bis. L'accesso a strutture sanitarie a qualsiasi titolo rende obbligatoria la dichiarazione dello stato del paziente, con le caratteristiche e la tipologia della malattia, e della denuncia con immediata segnalazione alla autorità giudiziaria dello stato di irregolarità, ove sussista, al momento dell'accesso alle prestazioni ospedaliere o a studi di medici curanti.

23. 16.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Sopprimere il comma 2

23. 23.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

23. 11.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

Tale contributo affluisce al Fondo nazionale per le politiche migratorie. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al comma 1.

***23. 3.**

Masi.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

Tale contributo affluisce al Fondo nazionale per le politiche migratorie. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al comma 1.

***23. 27.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dei lavoratori di cui all'articolo 41 con le seguenti: dei giovani disoccupati italiani.

23. 10.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

***23. 13.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

***23. 24.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, dopo la parola: programmatico aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro il termine di 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge,

23. 12.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Sopprimere il comma 4.

23. 25.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nella misura dell'80 per cento.

23. 14.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nella misura del 60 per cento.

23. 15.

Nuccio Carrara, Cola, Menia.

Sopprimere il comma 5

23. 26.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

23. 2.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

(A.C. n. 3240, sezione 13)**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 24.***(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).*

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requi-

siti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 24.***Sopprimerlo***24. 26.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sostituirlo con il seguente:***ART. 24.***(Lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari).*

1. Il cittadino extracomunitario che intenda svolgere un'attività di lavoro autonomo, deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti dalle leggi vigenti per i cittadini italiani.

2. Entro tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino extracomunitario deve dimostrare, pena l'espulsione dal territorio, di aver adempiuto alle

richieste per il rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative e fiscali necessarie per l'esercizio dell'attività prescelta.

3. Alle condizioni di cui al comma 2, le autorità competenti prorogano il permesso di soggiorno per ulteriori nove mesi ed entro tale nuovo termine il cittadino deve dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività autonoma. Successivamente il permesso di soggiorno è rinnovabile per due anni, ulteriormente rinnovabili.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato all'iscrizione nel ruolo dei contribuenti.

5. Gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti simili sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità.

24. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

24. 27.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: non occasionale.

24. 10.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 2.

24. 28.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2 dopo la parola: industriale, aggiungere la seguente: professionale.

24. 2.

Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Moroni, Gardiol, Pisapia.

Al comma 2, dopo le parole: in Italia aggiungere le seguenti: fornendo anche informazioni patrimoniali convalidate da un ente di credito straniero o italiano.

24. 25.

Michelini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quando essa sia prevista come condizione per l'esercizio dell'attività; di non aver riportato in Italia sentenze definitive di condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 10 della presente legge e di non aver procedimenti penali in corso per tali reati.

***24. 4.**

Masi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quando essa sia prevista come condizione per l'esercizio dell'attività; di non aver riportato in Italia sentenze definitive di condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o nell'articolo 10 della presente legge e di non aver procedimenti penali in corso per tali reati.

***24. 29.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo straniero deve altresì produrre un certificato emesso dalla autorità competente del suo Paese di provenienza che attesti l'attività che lo straniero ivi svolgeva.

24. 24.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

Sopprimere il comma 3.

24. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.